

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 unità con le seguenti: cinque unità.

8. 6. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: eventualmente resosi fino a: amministrazioni pubbliche o.

8. 11. Boccia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Autorità si avvale, altresì, di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a cinque unità.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 488.000 fino a: 1.462.000 con le seguenti: 610.000 euro per l'anno 2002 e di 1.828.000.

8. 12. Boccia.

Sopprimere il comma 2.

8. 9. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

8. 10. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 9. (*Copertura finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 01. Bressa.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 9. (*Entrata in vigore*). — 1. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

8. 02. Bressa.

(A.C. 1707 — Sezione 5)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al titolo, sostituire la parola: risoluzione con la seguente: salvaguardia.

Tit. 1. Bressa.

(A.C. 1707 — Sezione 6)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al titolo, sostituire la parola: risoluzione con la seguente: salvaguardia.

Tit. 1. Bressa.

(A.C. 1707-A — Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professore Enzo Cheli, nella sua audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva effet-

tuata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, nell'attuale legislatura, sulla materia del conflitto di interessi, ha affermato che « l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni già dispone di alcuni poteri di intervento, diretti a verificare il funzionamento delle imprese di informazione sotto il profilo del rispetto del pluralismo, sia con riferimento alla correttezza e all'imparzialità dell'informazione resa dal servizio pubblico radiotelevisivo (il quale ha parametri particolari), sia con riferimento ai programmi di comunicazione politica, attuati su tutti i mezzi di comunicazione pubblici e privati »;

sempre nella medesima audizione il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sostenuto che « la disciplina esistente, se prevede già tali strumenti, che sono di natura affine, non appare peraltro idonea a coprire anche l'area del conflitto di interessi che presenta caratteri e presupposti del tutto particolari, non compresi nelle norme richiamate » e che per tale ragione « tale disciplina andrebbe pertanto completata e adattata ... anche con riferimento alla possibile trasposizione del principio del pluralismo interno - il cosiddetto pluralismo interno all'impresa - dalla sfera del servizio pubblico, dove oggi è esclusivamente riferita, a quella dell'impresa privata »;

la particolare natura delle attività economiche che interessano i mezzi di comunicazione, di cui il titolare di cariche di Governo, anche per interposta persona, ha la proprietà o il controllo, sono unanimemente considerate rilevanti, in dottrina, e in ogni caso suscettibili di determinare conflitti di interesse,

impegna il Governo

a predisporre le iniziative legislative necessarie all'adeguamento della disciplina che regola compiti e attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9/1707/1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che,

in altri paesi europei il regime di incompatibilità generale per i funzionari pubblici o per coloro che abbiano ricoperto responsabilità di governo si estende, differendo nel tempo, anche agli incarichi assunti successivamente alla cessazione di un mandato e incarico pubblico, in società precedentemente sottoposte alla loro sfera di attribuzioni;

dove la legislazione appare più restrittiva, come in Francia, il regime di interdizione è limitato nel tempo esclusivamente per i funzionari che siano cessati definitivamente nelle loro funzioni e prevede il divieto, per un periodo di sei mesi, ai membri del Governo cessati dall'incarico di svolgere attività professionali per le quali sia prevista l'incompatibilità con il mandato parlamentare;

che anche in paesi laddove la disciplina del conflitto di interessi sia di fonte non legislativa, come in Gran Bretagna la previsione dei casi di « incompatibilità successive » è esplicita e stabilisce, per i membri del Governo cessati dall'incarico, il parere della *Independent Advisory Committee on Business Appointments* qualora, nei due anni successivi alla loro funzione di governo, intendano assumere incarichi professionali di rilievo nell'economia;

al di là delle diverse regolamentazioni, sotto il profilo legislativo o di altra natura giuridica, la configurazione della possibilità di conflitto di interessi anche nel periodo successivo ad incarichi di governo o pubblici, sia concepita al fine di accrescere l'autonomia e l'indipendenza del mandato pubblico;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative normative necessarie ad attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di individuare le attività private interdette a chi ha avuto la responsabilità di incarichi pubblici;

ad assumere altresì le iniziative normative necessarie per disciplinare il regime di incompatibilità, negli ambiti individuati, conformemente ai principi costituzionali ed al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare.

9/1707/2. Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

il ruolo organico, di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, appare integrato, dal comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, in misura non adeguata ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

il parere espresso dalla V Commissione (Bilancio), in ordine al disegno di legge in esame, prevede che il contingente di 15 unità da aggiungersi all'attuale organico possa essere individuato nel « personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale »;

il medesimo parere determina « nella misura massima di 488.000 euro per l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003 » gli oneri derivanti dall'aumento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

impegna il Governo

a recepire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, le eventuali proposte del Presidente dell'Autorità che indichino la necessità di un maggior orga-

nico dell'ufficio, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge in esame;

a consentire la possibilità da parte dell'Autorità di avvalersi di personale con contratto a tempo determinato, in deroga al limite previsto dal presente disegno di legge;

a prevedere, a tal fine, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, le opportune variazioni di bilancio.

9/1707/3. Lion, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera,

premesso che:

la pubblicità delle situazioni patrimoniali e degli assetti finanziari e proprietari è aspetto essenziale delle legislazioni vigenti negli altri paesi occidentali, in materia di conflitto di interessi e della disciplina delle funzioni pubbliche;

il disegno di legge in esame prevede, nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, apposita dichiarazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato da parte del titolare di cariche di governo e stabilisce altresì la trasmissione « di tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è stato o è titolare nei tre mesi precedenti;

il medesimo comma 2 prevede che « il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata »;

il comma 3 dell'articolo 2 prevede, inoltre, che sia compito dell'Autorità provvedere agli accertamenti necessari, « entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni » secondo le modalità di cui all'articolo 6,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative legislative necessarie:

a) ad adeguare le norme in materia prevedendo da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame la trasmissione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di tutti i dati concernenti le attività economiche di cui siano stati titolari o di cui abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica, ivi compresi quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o di gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o, se si tratti di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) a prevedere che i compiti di accertamento da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel caso di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, prescindano da qualunque parametro dimensionale.

9/1707/4. Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame richiama, nella fattispecie del conflitto di interessi ma con riferimenti legislativi e giuridici più generali, le discipline e gli istituti esistenti in materia di salvaguardia dell'interesse patrimoniale dello Stato;

da molteplici fonti, in dottrina, si è più volte osservato come anche in ragione dei casi di conflitto di interesse, si imponga una complessiva armonizzazione delle norme vigenti ed un loro adeguamento alle nuove fattispecie intervenute;

in particolare, che una effettiva e piena tutela dell'interesse patrimoniale dello Stato debba disciplinare casi che possono non essere previsti dalle norme vigenti in materia di concentrazioni, posizioni dominanti e di tutela della concor-

renza, ma che costituiscono gravi ipotesi di commistione tra interessi pubblici e privati:

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per adeguare la disciplina vigente.

9/1707/5. Bulgarelli, Boato, Pecoraro Scanio, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 6, definisce le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi e ne definisce le procedure di accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2;

al comma 2 dell'articolo 3 si dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato controlli e verifichi « gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo »;

all'articolo 7 del presente disegno di legge, nella definizione degli obblighi di comunicazione, al comma 1, si stabilisce che « l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge »;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie affinché analoga relazione sia trasmessa al Parlamento da parte della CONSOB e da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ordine sia agli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo, sia a fattispecie di conflitto, potenziali, che le Autorità di garanzia ritengono opportuno sottoporre alla valutazione del Parlamento, sotto il profilo giuridico e normativa.

9/1707/6. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

la disciplina del conflitto di interessi richiama la normativa in ordine ai casi di ineleggibilità a deputato o senatore;

in particolare richiede una estensione dei casi di ineleggibilità, in ordine alle posizioni di controllo delle imprese, anche in posizione indiretta, al di là delle fattispecie attualmente disciplinate in ordine alla titolarità o alla rappresentanza legale delle imprese:

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie ad innovare la disciplina delle cause di ineleggibilità.

9/1707/7. Cento, Bulgarelli, Boato, Pecoraro Scanio, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

concludendo l'esame dell'AC 1707, « Norme in materia di risoluzione di conflitti di interesse »,

impegna il Governo

a prevedere, con successivi interventi di attuazione, l'adozione di una nota informativa da inviare alla Autorità garante della concorrenza e del mercato per informarla di eventuali cause giudiziarie tra i titolari di cariche di governo di cui all'articolo 1 e le amministrazioni pubbliche.

9/1707/8. Annunziata.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di potenziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato tengono conto solo degli incrementi derivanti dalle maggiori dotazioni di personale;

considerato che tale previsione di copertura finanziaria non appare sufficiente a sostenere gli effettivi costi per le spese logistiche e di funzionamento dell'Autorità di garanzia;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria idonei stanziamenti e una somma destinata alle spese logistiche e di funzionamento, per assicurare la piena ed efficace funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua attività di controllo e vigilanza in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, a fronte delle nuove funzioni e dei nuovi compiti ad essa assegnati.

9/1707/9. Banti.

La Camera,

preso atto che,

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordina-

mento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a verificare se non sussista la necessità di intervenire con ulteriori strumenti legislativi al fine di attuare la disposizione di cui al comma 1 della presente legge, secondo cui i titolari di Governo nell'esercizio delle loro finzioni si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici, anche mediante l'istituzione di un servizio ispettivo nazionale, a garanzia dell'etica e dell'imparzialità nella pubblica amministrazione, per garantire la tutela del cittadino e l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità nell'azione amministrativa.

9/1707/10. Giovanni Bianchi.

La Camera,

preso atto che,

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda

lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetto *post-employment*: limitare la possibilità, per due anni, di esercitare determinate attività successive al periodo in cui si è rivestita una carica di Governo; l'esercizio delle attività limitate devono essere riferite alle ipotesi — di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato — ossia di coloro che si apprestano a svolgere attività di controllo e ad esercitare un'influenza determinante sulle attività di impresa, attraverso diritti di proprietà o godimento sulla totalità o su parti di patrimonio di un'impresa.

9/1707/11. Bimbi.

La Camera,

preso atto che

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare

fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetto *post-employment*: limitare la possibilità, per due anni, di esercitare determinate attività successive al periodo in cui si è rivestita una carica di Governo; l'esercizio delle attività limitate devono essere riferite alle ipotesi — di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato — ossia di coloro che si apprestano a detenere il controllo delle società o imprese private risultanti vincolanti con lo Stato per contratti di opere o somministrazione.

9/1707/12. Boccia.

La Camera,

preso atto che

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetti *post-employment*: limitare la possibilità, per due anni, di esercitare determinate attività successive al periodo in cui si è rivestita una carica di Governo; l'esercizio delle attività limitate devono essere riferite alle ipotesi — contemplate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato, in particolare dall'articolo 7 — ossia di coloro che si apprestano a svolgere attività di controllo ed esercitare diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

9/1707/13. Bottino.

La Camera,

preso atto che

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del con-

senso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetto *post-employment*: limitare la possibilità, per due anni, di esercitare determinate attività successive al periodo in cui si è rivestita una carica di Governo; l'esercizio delle attività limitate devono essere riferite alle ipotesi — di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato — ossia di coloro che risultino essere titolari di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, comportanti l'osservanza di norme protettive del pubblico interesse.

9/1707/14. Burtone.

La Camera,

preso atto che

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere

della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, adeguando la disciplina contemplata nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato, in particolare laddove non viene permesso all'Autorità dell'antitrust di assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato in numero superiore alle 50 unità, per consentire di svolgere da parte dell'Autorità di garanzia la mole di lavoro che lo stesso provvedimento che vi apprestate a votare prevede.

9/1707/15. Camo.

La Camera,

preso atto che

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere

della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi,

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetto *post-employment*: limitare la possibilità, per due anni, di esercitare determinate attività successive al periodo in cui si è rivestita una carica di Governo; l'esercizio delle attività limitate deve riferirsi all'ipotesi in cui chi assume il controllo di una o più imprese e versi nelle condizioni di cui all'articolo 5 della l. 10 ottobre, n. 287, si trovi a dar luogo ad operazioni di concentrazione o fusione.

9/1707/16. Carbonella.

La Camera,

preso atto che,

il nostro Paese presenta una situazione del tutto singolare, per il coincidere

della titolarità della proprietà e del controllo nel settore mediatico e televisivo (determinante per la formazione del consenso dell'opinione pubblica) e l'assunzione di alte cariche pubbliche in capo agli stessi soggetti;

considerato che il progetto presentato dal Governo non risolve i casi di conflitto di interesse nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

considerato che questa è una legge di estrema rilevanza, nella quale si intrecciano aspetti essenziali per la nostra democrazia e la sua capacità di assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, quali quelli della libertà e del pluralismo informativi;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetto *post-employment*: limitare la possibilità, per due anni, di esercitare determinate attività successive al periodo in cui si è rivestita una carica di Governo; l'esercizio delle attività limitate deve riferirsi all'ipotesi, di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre, n. 287, che può dar luogo ad abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

9/1707/17. Vernetti.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di poten-

ziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appaiono sufficienti a sostenere i costi effettivi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria idonei stanziamenti che assicurino la piena ed efficace funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua attività in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

9/1707/**18**. Carra.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di potenziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appaiono sufficienti a sostenere i costi effettivi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria un ulteriore stanziamento di risorse pari a 300.000 euro, a decorrere dall'anno 2003, a garanzia dell'effettivo espletamento da parte dell'Autorità garante dei nuovi compiti richiesti dal provvedimento in esame.

9/1707/**19**. Ciani.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di potenziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appaiono sufficienti a sostenere i costi effettivi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria un ulteriore stanziamento di risorse

pari a 310.000 euro, a decorrere dall'anno 2003, a garanzia dell'effettivo espletamento da parte dell'Autorità garante dei nuovi compiti richiesti dal provvedimento in esame.

9/1707/**20**. Colasio.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di potenziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appaiono sufficienti a sostenere i costi effettivi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria un ulteriore stanziamento di risorse pari a 320.000 euro, a decorrere dall'anno 2003, a garanzia dell'effettivo espletamento da parte dell'Autorità garante dei nuovi compiti richiesti dal provvedimento in esame.

9/1707/**21**. Cusumano.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di potenziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appaiono sufficienti a sostenere i costi effettivi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria un ulteriore stanziamento di risorse pari a 330.000 euro, a decorrere dall'anno 2003, a garanzia dell'effettivo espletamento da parte dell'Autorità garante dei nuovi compiti richiesti dal provvedimento in esame.

9/1707/**22**. De Franciscis.

La Camera,

preso atto che,

gli oneri previsti dall'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di potenziare l'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non appaiono sufficienti a sostenere i costi effettivi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria un ulteriore stanziamento di risorse pari a 340.000 euro, a decorrere dall'anno 2003, a garanzia dell'effettivo espletamento da parte dell'Autorità garante dei nuovi compiti richiesti dal provvedimento in esame.

9/1707/**23**. Del Bono.

La Camera,

preso atto che,

il provvedimento in esame non soltanto è assolutamente inefficace a risolvere il conflitto di interessi ma è un netto passo indietro rispetto a ciò che la stessa casa delle libertà aveva votato nella passata legislatura; infatti il testo unificato approvato all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari (A.S. 3236) aveva indicato quali mezzi idonei a risolvere i casi di conflitti di interesse sia il *blind trust* che l'alienazione totale o parziale delle attività economiche;

considerato che le ipotesi di incompatibilità previste all'articolo 2 del testo in esame, con particolare riferimento all'esclusione di incompatibilità di cui al comma 2, comportano conseguenze gravi sul sistema giuridico e sul piano delle garanzie sull'interesse pubblico, tanto che per liberarsi dei conflitti di interessi reali e rilevanti basterà ai veri proprietari nominare altre persone per i compiti di amministrazione per non far configurare alcuna incompatibilità con l'accesso alle cariche di Governo, vanificando in tal modo la finalità principale del provvedimento in esame;

rilevato che il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica per introdurre sanzioni efficaci che avrebbero finalmente colmato una profonda lacuna legislativa e adeguato l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

impegna il Governo

a prevedere, mediante successivi interventi legislativi un rafforzamento della normativa prevista, introducendo regole vigenti anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cosiddetto *post-employment*: coloro che nel biennio successivo alla cessazione della cariche di Governo vogliano intraprendere *ex novo* o riprendere le attività o rapporti di collaborazione con società private devono richiedere un nulla-osta all'Antitrust.

9/1707/**24**. Duilio.

La Camera,

preso atto che

le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi, di cui all'articolo 6 dell'AC 1707, nonostante la riformulazione del testo da parte del Governo, rimangono assolutamente insufficienti e inefficaci all'accertamento, alla vigilanza e al controllo delle situazioni in conflitto d'interessi;

rilevato che le funzioni di accertamento dell'Antitrust risultano ancora più affievolite in presenza della riduzione dell'ambito di applicazione delle ipotesi di incompatibilità che farebbero scattare automaticamente il conflitto di interessi, con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame, con il quale si esclude che la mera proprietà di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie costituisca motivo di incompatibilità;

considerato che il provvedimento in esame configura un'Autorità privata di effettivi poteri sanzionatori e/o sospensivi, delineando poteri che si risolvono in semplici segnalazioni *ex post* delle situazioni di incompatibilità;

rilevato che il potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 8 dell'AC 1707 (mediante integrazione di dotazioni aggiuntive di personale e il rinvio a un successivo decreto ministeriale la definizione dei profili professionali) risulta essere assolutamente irrisorio rispetto ai reali compiti di accertamento, vigilanza e controllo delle situazioni di conflitto da parte di Autorità effettivamente garante;

impegna il Governo

a prevedere con successivi interventi legislativi, anche nell'ambito di un complessivo riordino delle Autorità di garanzia, la creazione di strumenti idonei a rafforzare l'efficacia della vigilanza e dei controlli dell'Antitrust, mediante istituzione e gestione di un sistema informatizzato delle informazioni riguardanti le attività e i beni di coloro che intendono accedere alle alte cariche pubbliche; ciò permetterebbe di dare applicazione a quel diritto di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di conoscere le loro dichiarazioni patrimoniali, diritto peraltro contenuto nella stessa legge 5 luglio 1982, 441, riguardante « Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti ».

9/1707/25. Fanfani.

La Camera,

preso atto che,

le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi, di cui all'articolo 6 dell'AC 1707, nonostante la riformulazione del testo da parte del Governo, rimangono assolutamente insufficienti e

inefficaci all'accertamento, alla vigilanza e al controllo delle situazioni in conflitto d'interessi;

rilevato che le funzioni di accertamento dell'Antitrust risultano ancora più affievolite in presenza della riduzione dell'ambito di applicazione delle ipotesi di incompatibilità che farebbero scattare automaticamente il conflitto di interessi, con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame, con il quale si esclude che la mera proprietà di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie costituisca motivo di incompatibilità;

considerato che il provvedimento in esame configura un'Autorità privata di effettivi poteri sanzionatori e/o sospensivi, delineando poteri che si risolvono in semplici segnalazioni *ex post* delle situazioni di incompatibilità;

rilevato che il potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 8 dell'AC 1707 (mediante integrazione di dotazioni aggiuntive di personale e il rinvio a un successivo decreto ministeriale la definizione dei profili professionali) risulta essere assolutamente irrisorio rispetto ai reali compiti di accertamento, vigilanza e controllo delle situazioni di conflitto da parte di Autorità effettivamente garante;

impegna il Governo

in sede di attuazione del disegno di legge in esame e mediante successivi interventi legislativi, a rafforzare l'autorità con compiti di accertamento « preventivo » delle situazioni di conflitto di interessi, prevedendo — conseguentemente all'obbligo della dichiarazione patrimoniale dei titolari all'Autorità — appositi strumenti quali i « registri delle attività e dei beni e diritti patrimoniali dei membri di Governo », al fine di accertare e consentire di pervenire a una reale attività di vigilanza e controllo effettivi sui conflitti d'interessi; conseguentemente prevedere ulteriori e idonei stanziamenti, volti a garantire, nel rispetto

dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, gli oneri derivanti dall'attuazione delle seguenti previsioni.

9/1707/**26**. Fioroni.

La Camera,

preso atto che,

le forze che compongono l'attuale Governo si erano impegnate di fronte agli elettori durante la campagna elettorale a risolvere il problema del conflitto d'interessi entro i primi 100 giorni dall'assunzione delle cariche e che il progetto presentato dal Governo non solo non risolve i casi di conflitto di interesse reale nel Paese ma addirittura finisce per legittimare le anomalie esistenti;

rilevato che le ipotesi di incompatibilità previste all'articolo 2 del testo in esame, con particolare riferimento all'esclusione di incompatibilità di cui al comma 2, comportano conseguenze gravi sul sistema giuridico e sul piano delle garanzie sull'interesse pubblico, tanto che per liberarsi dei conflitti di interessi reali e rilevanti basterà ai veri proprietari nominare altre persone per i compiti di amministrazione per non far configurare alcuna incompatibilità con l'accesso alle cariche di Governo, vanificando in tal modo la finalità principale del provvedimento in esame;

considerato che il provvedimento in esame non soltanto è assolutamente inefficace a risolvere il conflitto di interessi ma è un netto passo indietro rispetto a ciò che la stessa casa delle libertà aveva votato nella passata legislatura; infatti il testo unificato approvato all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari (AS 3236) aveva indicato quali mezzi idonei a risolvere i casi di conflitti di interessi sia il *blind trust* che l'alienazione totale o parziale delle attività economiche;

rilevato che l'Autorità di garanzia preposta al controllo (Antitrust) è priva di reali poteri sanzionatori;

impegna il Governo

successivamente alla prima relazione semestrale al Parlamento da parte dell'Antitrust, a predisporre una relazione tecnica da presentare al Parlamento, riguardante l'andamento delle attività di controllo dell'Autorità di garanzia e allo scopo di effettuare una verifica dell'efficacia degli interventi e un'analisi di impatto della presente legge nei confronti delle ipotesi di conflitto d'interesse.

9/1707/**27**. Fistarol.

La Camera,

preso atto che,

le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi, di cui all'articolo 6 dell'AC 1707, nonostante la riformulazione del testo da parte del Governo, rimangono assolutamente insufficienti e inefficaci all'accertamento, alla vigilanza e al controllo delle situazioni in conflitto d'interessi;

rilevato che le funzioni di accertamento dell'Antitrust risultano ancora più affievolite in presenza della riduzione dell'ambito di applicazione delle ipotesi di incompatibilità che farebbero scattare automaticamente il conflitto di interessi, con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame, con il quale si esclude che la mera proprietà di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie costituisca motivo di incompatibilità;

considerato che il provvedimento in esame configura un'Autorità privata di effettivi poteri sanzionatori e/o sospensivi, delineando poteri che si risolvono in semplici segnalazioni *ex post* delle situazioni di incompatibilità;

rilevato che il potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 8 dell'AC 1707 (mediante integrazione di dotazioni aggiuntive di personale e il rin-

vio a un successivo decreto ministeriale la definizione dei profili professionali) risulta essere assolutamente irrisorio rispetto ai reali compiti di accertamento, vigilanza e controllo delle situazioni di conflitto da parte di Autorità effettivamente garante;

impegna il Governo

a prevedere un apposito sito Internet e banca dati, da realizzarsi a cura dell'Antitrust, per consentire a tutti i cittadini l'accesso alle informazioni relative alle situazioni patrimoniali di coloro che intendono accedere alla cariche pubbliche e di Governo e rendere conoscibili le situazioni di potenziale conflitto di interessi.

9/1707/**28**. Fricato.

La Camera,

preso atto che,

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

ad adottare apposite iniziative normative affinché venga disciplinata anche nel nostro Paese l'attività di pubbliche relazioni e di *lobbying*, essendo rilevanti per il conflitto di interessi anche le attività professionali di coloro che, continuativamente e in modo prevalente, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di appalto di servizi, rappresentino o promuovano interessi privati nei confronti del Parlamento, del Governo e dei suoi membri.

9/1707/**29**. Fusillo.

La Camera,

preso atto che,

conflitti di interesse possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti l'ISVAP.

9/1707/**30**. Gambale.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interesse possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

9/1707/**31**. Giachetti.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali.

9/1707/**32**. Iannuzzi.

La Camera

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di

Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti l'Autorità per le comunicazioni.

9/1707/**33**. Ladu.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

9/1707/**34**. Lettieri.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

9/1707/**35**. Santino Loddo.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

9/1707/**36**. Tonino Loddo.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardano l'attività dei componenti la CONSOB.

9/1707/**37**. Lusetti.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardino i soggetti di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Presidenti delle Camere.

9/1707/**38**. Mantini.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardino gli amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2458 del codice civile per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *d*) del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

9/1707/**39**. Marcora.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardino gli amministratori delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile.

9/1707/**40**. Mazzucca.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardino gli ambasciatori.

9/1707/**41**. Meduri.

La Camera,

preso atto che

conflitti di interessi possono sorgere non solo per l'attività dei membri di Governo, così come identificati nell'articolo 1 dell'AC 1707;

impegna il Governo

a verificare se sussista la necessità di regolamentare eventuali conflitti d'interessi che riguardino i direttori di organismi intergovernativi.

9/1707/**42**. Merlo.

La Camera,

preso atto che

l'AC 1707 disciplina in modo uniforme i conflitti d'interessi che possono sorgere per i titolari di cariche di Governo, così come individuati dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione;

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, se non sia necessario un ulteriore intervento legislativo in materia, con riguardo a cariche, uffici o altre funzioni comunque denominati, ovvero abbiano esercitato compiti di amministrazione in imprese operanti nel settore delle concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali o quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate.

9/1707/**43**. Milana.